



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettorale n. */2021 Oggetto: Regolamento del Corso di dottorato in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico - SSCC

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Publicato all'Albo della Scuola

Area: Area Attività Istituzionali, Didattica e Valutazione

IL RETTORE

- **VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- **VISTO** il Decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- **VISTO** lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, emanato con Decreto Rettorale n. 9/2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10.02.2018;
- **VISTO** il Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola emanato con Decreto Rettorale n. 188/2018;
- **RICHIAMATA** la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 27 aprile u.s.;
- **RITENUTO** di dover provvedere all'emanazione del regolamento in oggetto;

DECRETA

E' emanato il Regolamento del Corso di dottorato in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico - SSCC, come da allegato facente parte integrante del presente atto.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Regolamento del Corso di dottorato in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico- SSCC

INDICE

<u>PARTE I – Disposizioni generali</u>	3
<u>Articolo 1 – Finalità ed ambito di applicazione</u>	3
<u>Articolo 2 – Organi del Corso del dottorato</u>	3
<u>Articolo 3 – Il Collegio dei Docenti</u>	3
<u>Articolo 4 – Il Coordinatore del Collegio</u>	3
<u>Articolo 5 – Il Comitato di Coordinamento</u>	4
<u>Articolo 6 – I Consigli di Curriculum</u>	4
<u>Articolo 7 – L’International Advisory Board</u>	5
<u>Parte II – Ammissione</u>	5
<u>Articolo 8 – Ammissione</u>	5
<u>Articolo 9 – Modalità di selezione</u>	6
<u>Parte III – Frequenza del corso</u>	6
<u>Articolo 10 – Diritti e doveri dei dottorandi</u>	6
<u>Articolo 11 – Verifica delle attività formative</u>	7
<u>Parte IV – Conseguimento del titolo</u>	7
<u>Articolo 12 – Esame finale</u>	7
<u>Articolo 13 – Commissione giudicatrice per l’esame finale</u>	7
<u>Parte V – Disposizioni finali e transitorie</u>	8
<u>Articolo 14 – Disposizioni finali</u>	8

PARTE I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Finalità ed ambito di applicazione

1. Il corso di dottorato in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico (SSCC) ha sede amministrativa presso lo IUSS ed è in convenzione con altre Università ed Enti di ricerca italiani.
2. I/le dottorandi/e svolgono principalmente la loro attività di ricerca presso la sede convenzionata a cui afferisce la borsa di studio assegnata in base agli esiti del concorso.
3. Il corso di dottorato è articolato in diversi curricula formativi intesi come ambiti di approfondimento all'interno di un'unica comunità di ricerca e di discussione scientifica.
4. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del corso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. n. 45/2013 tenendo in considerazione la dimensione, le finalità e le peculiarità del corso nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 2 – Organi del Corso del dottorato

1. Sono organi del Corso, in coerenza con la normativa vigente:

- il Collegio dei Docenti (Collegio)
- il Coordinatore del Collegio (Coordinatore)

2. Sono inoltre organi del Corso:

- il Comitato di Coordinamento (Comitato)
- i Consigli di Curriculum (Consigli)
- l'International Advisory Board (IAB)

Articolo 3 – Il Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato, tenendo anche in considerazione le indicazioni dei Consigli di Curriculum e del Comitato di Coordinamento.

2. Il Collegio è composto da:

- i Responsabili di ciascuno dei curricula del corso, così come definiti dall'art. 6 c.5
- un minimo di 1 ad un massimo di 15 membri di ciascun Consiglio di Curriculum

nominati dal Consiglio tra i suoi componenti che siano professori di prima o seconda fascia delle università italiane, dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori universitari o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca, nonché esperti di comprovata qualificazione.

3. Al fine di garantire il rispetto della normativa in materia, ciascun Consiglio di Curriculum dovrà nominare i propri rappresentanti fra i Settori Scientifici Disciplinari prevalenti nel Curriculum stesso.

4. Le funzioni del Collegio sono disciplinate dall'art. 8 del Regolamento per i Corsi di dottorato della Scuola.

Articolo 4 – Il Coordinatore del Collegio

1. Il Coordinatore del Collegio dei Docenti è un professore di I o II fascia a tempo pieno della Scuola IUSS a cui viene affidato il coordinamento del corso di Dottorato.

2. Il Coordinatore del Collegio dei Docenti:

- convoca e presiede il Collegio dei Docenti ed il Comitato di Coordinamento;
- rappresenta il Collegio dei Docenti ed il Corso di Dottorato;
- è responsabile della organizzazione e del funzionamento complessivo del corso.

3. Le funzioni del Coordinatore sono disciplinate dall'art. 9 del Regolamento per i Corsi di dottorato della Scuola e sono supportate dal Comitato di Coordinamento.

Articolo 5 – Il Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento ha funzioni di gestione di carattere organizzativo-amministrative e supporta il Coordinatore del Collegio dei Docenti nei suoi compiti. In particolare, il Comitato di Coordinamento si occupa di:

- organizzare le attività del corso di dottorato comuni a tutti i curricula (ad es. workshops, seasonal school, eventi di divulgazione);
- gestire i rapporti con soggetti esteri attraverso anche la predisposizione di accordi e convenzioni;
- gestire i rapporti con le Università convenzionate;
- supportare il Coordinatore nel coordinamento interno fra i docenti ed al funzionamento complessivo del corso.

2. Il Comitato di Coordinamento è composto da:

- il Coordinatore del Collegio dei Docenti
- 3 membri del collegio nominati dal Coordinatore
- i 6 Responsabili di ciascun curriculum.

3. Il Comitato di Coordinamento redige un resoconto dell'attività svolta e lo trasmette insieme alla relativa documentazione al Collegio dei Docenti per la eventuale ratifica di delibere, qualora necessaria, alla prima riunione utile.

Articolo 6 – I Consigli di Curriculum

1. I Consigli di Curriculum esercitano funzioni consultive, propositive ed istruttorie ciascuno per il proprio curriculum. Il Collegio dei docenti delibera sulle proposte scaturite dai Consigli di Curriculum.

2. Il Consiglio di Curriculum all'interno del proprio curriculum in particolare si occupa di:

- proporre e valutare i programmi di ricerca e di attività formativa;
- organizzare, in accordo con le linee generali definite dal Collegio dei docenti, i corsi e le altre attività curriculari;
- proporre per ciascun/a dottorando/a il nome di almeno un supervisore, con il ruolo di indirizzo e guida del/la dottorando/a rispetto al lavoro di tesi, e di un/a tutor, con il compito di orientare e accompagnare il/la dottorando/a nel proprio percorso di dottorato sul piano formativo, scientifico e procedurale;
- esprimere pareri sull'eventuale svolgimento di periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o straniere per l'approvazione del Collegio dei Docenti;
- verificare l'assolvimento del percorso formativo e l'attività di ricerca dei dottorandi riferendone al Collegio dei Docenti;
- eleggere fra i suoi membri un Responsabile di Curriculum che farà parte del Comitato di Coordinamento e del Collegio dei Docenti;

3. Il Consiglio di Curriculum è composto da almeno 5 fra professori di prima o seconda fascia delle università italiane, dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori universitari o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca, nonché esperti di comprovata qualificazione.

4. I lavori dei Consigli di Curriculum sono verbalizzati da un segretario designato dal presidente. I verbali, sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione, sono trasmessi con modalità elettronica al Coordinatore.

5. Il Responsabile di Curriculum è eletto fra i membri di ciascun Consiglio di Curriculum e:

- convoca e presiede il Consiglio di Curriculum;
- rappresenta il Curriculum all'interno del Collegio dei Docenti e del Comitato di Coordinamento;
- è responsabile della organizzazione e del funzionamento complessivo del curriculum e dei percorsi formativi in esso previsti.

Articolo 7 – L'Advisory Board

1. L'Advisory Board (AB) coadiuva il Collegio dei Docenti nella progettazione e realizzazione del corso nel suo complesso ed in particolare fornisce suggerimenti sulle attività di ricerca e di formazione proposte dai Consigli di curriculum.

2. L'AB è composto da:

- 1 rappresentante della RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile)
- 1 rappresentante del MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca)
- 1 rappresentante degli EPR (Enti Pubblici di Ricerca)
- 1 rappresentante di ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)
- esperti sui temi del programma provenienti da università e/o istituti di ricerca italiani o stranieri
- rappresentanti di soggetti terzi finanziatori.

3. L'AB è nominato dal Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti.

Parte II – Ammissione

Articolo 8 – Ammissione

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica.

2. Possono accedere ai corsi, previo superamento di un esame di ammissione senza limitazioni di età e cittadinanza coloro che sono in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento), diploma di laurea specialistica/magistrale conseguita in un'università italiana o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla Commissione e dal Senato Accademico della Scuola IUSS.

3. L'ammissione al corso di dottorato avviene previo superamento di una idonea procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La selezione viene effettuata mediante concorso pubblico per titoli ed eventualmente per esami o colloqui (anche per via telematica), secondo procedure definite dal Collegio dei Docenti in accordo con le norme vigenti.

Articolo 9 – Commissione giudicatrice e modalità di selezione

1. La Commissione giudicatrice per l'ammissione al Corso è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Collegio dei Docenti.

2. La Commissione è composta dal Presidente e da un minimo di tre commissari effettivi e tre supplenti per ogni Curriculum, scelti fra i docenti e i ricercatori universitari di ruolo afferenti alle tematiche di ricerca alle quali si riferisce il corso di dottorato, provenienti anche da Università non italiane. I Commissari possono essere componenti del Collegio dei docenti. Nella formazione della composizione della Commissione ci si attiene di norma a quanto previsto in materia di rappresentanza di genere dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251.

3. La Commissione giudicatrice è articolata in sottocommissioni. Ogni sottocommissione è preposta allo svolgimento dei colloqui, secondo le modalità e i criteri definiti dalla Commissione giudicatrice. In considerazione del fatto che ogni borsa è vincolata ad un tema di ricerca specifico, la singola sottocommissione può essere integrata da un esperto di comprovata competenza della materia, anche appartenente al collegio dei docenti del dottorato, per ognuno dei temi di ricerca messi al bando.

4. Al termine dei lavori, ogni sottocommissione trasmette il verbale dei colloqui con i relativi esiti al Presidente di Commissione. La Commissione giudicatrice attribuisce in seduta plenaria i punteggi definitivi e le idoneità alle borse messe a bando e predisponde una graduatoria di merito per ogni curriculum. La Commissione assegna le borse in base alla graduatoria, alle idoneità ottenute ed alle preferenze espresse in sede di candidatura da parte dei candidati.

5. Il Rettore accerta la regolarità degli atti concorsuali ed approva, con proprio decreto, le graduatorie di merito per ogni curriculum unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati/e vincitori/trici i/le candidati/e utilmente collocati/e nella graduatoria di merito, previo accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura di selezione.

6. A ciascun/a vincitore/trice è richiesta conferma di accettazione della borsa di studio assegnata. In caso di rinuncia espressa o tacita, si procede con lo scorrimento della graduatoria e la borsa di studio sarà proposta ai/le candidati/e che non siano già assegnatari/e di borsa e che abbiano ottenuto giudizio di idoneità per essa secondo l'ordine di graduatoria.

7. I/le candidati/e sono ammessi/e al corso secondo l'ordine della graduatoria e fino alla assegnazione di tutte le borse messe a concorso per ciascun curriculum.

Parte III – Frequenza del corso

Articolo 10 – Diritti e doveri dei/le dottorandi/e

1. I diritti e doveri dei/le dottorandi/e, per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, sono disciplinati dal Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola.

2. Ciascun/a dottorando/a è tenuto/a a rispettare il Codice etico e di comportamento della Scuola e della sede presso cui svolge l'attività di didattica e ricerca.

Articolo 11 – Verifica delle attività formative

1. Ciascun/a dottorando/a deve svolgere le attività formative ad esso approvate dal Collegio dei docenti.
2. Il corso di dottorato prevede un numero minimo di 150 ore di didattica, che l'Allievo dovrà frequentare nel corso del programma, sostenendo i relativi esami ove previsti.
3. La valutazione di fine anno dell'assolvimento del percorso formativo e di ricerca dei/le dottorandi/e è preliminarmente affidata al Consiglio di curriculum competente. Il Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun/a dottorando/a avvalendosi anche della relativa relazione scritta presentata dal Consiglio di curriculum.
4. La valutazione di passaggio d'anno di cui al comma precedente tiene conto della relazione del Consiglio di Curriculum e della relazione di fine anno redatta dal dottorando.

Parte IV – Conseguimento del titolo

Articolo 12 – Esame finale

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.
2. L'ammissione all'esame finale del/la dottorando/a è subordinata al soddisfacimento dei seguenti requisiti:
 - valutazione positiva del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto formativo e di ricerca e della l'acquisizione, da parte del dottorando, di adeguata esperienza scientifica nazionale e internazionale da parte del Collegio dei docenti, espressa sulla base della relazione finale presentata dal dottorando e della preliminare valutazione da parte del Consiglio di curriculum
 - valutazione della tesi da parte dei valutatori esterni di cui al successivo comma 3.
3. Il Collegio, su proposta del Consiglio di curriculum, designa almeno due docenti valutatori, di elevata qualificazione ed esterni al Collegio, che sono chiamati a esprimere parere scritto sulla tesi di dottorato.
4. Per tutte le altre norme relative all'esame finale, per quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola.

Articolo 13 – Commissione giudicatrice per l'esame finale

1. La commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Parte V – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 14 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico della Scuola IUSS ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera b) dello Statuto della Scuola e le eventuali successive modifiche sono proposte dal Collegio dei docenti, sentite le strutture accademiche delle sedi convenzionate ove non vi sia un loro rappresentante in Collegio dei Docenti, e approvate dal Senato accademico.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa della Scuola IUSS e alla normativa nazionale in quanto applicabile.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo della Scuola.